



STATUTI

I. DENOMINAZIONE

Art. 1

Con la denominazione Aero Club Locarno - Associazione Regionale dell'Aero Club Svizzero, in seguito denominata ACL, è costituita una associazione ai sensi dell'Art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

L'ACL è una associazione regionale dell'Aero Club Svizzero (AeCS) del quale ne persegue gli scopi e ne osserva gli statuti.

II. SEDE

Art. 2

Sede dell'ACL è Locarno.

III. SCOPO

Art. 3

L'ACL ha per scopo la difesa degli interessi regionali dell'aviazione sportiva e privata.

In particolare l'ACL:

- si adopera per la difesa degli aerodromi e delle infrastrutture aeronautiche
- difende il libero esercizio delle attività aeronautiche
- si impegna per la salvaguardia dello spazio aereo
- stimola la sicurezza del volo e la protezione dell'ambiente
- tiene i contatti con le autorità e con gli enti turistici
- promuove manifestazioni aviatorie, concorsi per i giovani, contatti con altre associazioni che perseguono scopi analoghi

IV. GRUPPI

Art. 4

L'ACL è aperto a tutte le discipline ammesse all'Aero Club Svizzero.

Art. 5

L'ACL è composto da Gruppi.

I Gruppi sono associazioni ai sensi dell'articolo 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero che esercitano una disciplina aeronautica ammessa all'AeCS.

Art. 6

La richiesta d'affiliazione di un Gruppo all'ACL deve essere fatta in forma scritta al Comitato.

La richiesta d'uscita di un Gruppo affiliato all'ACL deve essere inoltrata per iscritto al Comitato entro il 30 giugno per poter avere effetto a partire dal 1° gennaio successivo. La richiesta sarà accettata dal Comitato solo se il Gruppo ha fatto fronte a tutti gli impegni verso l'ACL e verso gli altri Gruppi affiliati.

Art. 7

Tutti i membri con diritto di voto nei Gruppi affiliati devono essere membri dell'ACL e dell'AeCS.

Art. 8

Gli statuti dei Gruppi, come pure le loro modifiche, devono essere sottoposti al Comitato dell'ACL per approvazione. In caso di controversie è data la possibilità di ricorso all'AeCS quale ultima istanza.

Art. 9

Più Gruppi della stessa disciplina formano all'interno dell'ACL una singola disciplina.

Ogni disciplina nomina il suo rappresentante nel Comitato dell'ACL.

V. MEMBRI

Art. 10

L'ACL si compone di:

- a) membri attivi
- b) membri diretti
- c) membri collettivi
- d) membri onorari
- e) membri passivi

Art. 11

Sono membri attivi, ai sensi dei presenti statuti, le persone fisiche affiliate all'AeCS che sono membri attivi in uno o più gruppi affiliati. I membri attivi hanno diritto di voto e sono eleggibili.

Art. 12

I membri diretti sono persone fisiche, affiliate all'AeCS, che non appartengono a nessun Gruppo. I membri diretti hanno diritto di voto e sono eleggibili.

Art. 13

I membri collettivi sono persone giuridiche che sostengono gli scopi ed i fini dell'ACL e che Non hanno diritto di voto e di eleggibilità.

Art. 14

I membri onorari sono persone fisiche che hanno conseguito meriti speciali nell'aviazione o nell'ACL. I membri onorari hanno diritto di voto e sono eleggibili.

Art. 15

I membri passivi sono persone fisiche o giuridiche che sostengono gli scopi e i fini dell'ACL senza essere membri dell'AeCS. I membri passivi non hanno diritto di voto e di eleggibilità.

VI. AMMISSIONE

Art. 16

Il membro attivo acquista la sua qualità di membro con l'ammissione quale membro avente diritto di voto in uno o più Gruppi affiliati e dopo comunicazione per iscritto al segretariato dell'ACL e dell'AeCS..

Art. 17

Il membro onorario viene nominato dall'Assemblea su proposta del Comitato.

Art. 18

Sulla richiesta d'ammissione degli altri membri, inoltrata per iscritto, decide il Comitato.

In caso di non accettazione il Comitato non è tenuto a fornire motivi.

La mancata ammissione non può essere oggetto di ricorsi.

Art. 19

L'ammissione all'ACL comporta il riconoscimento e l'accettazione degli statuti e dei regolamenti dell'ACL.

Art. 20

Tutti i membri dell'ACL, ad eccezione dei membri passivi ed onorari, devono anche essere membri dell'AeCS.

VII. DIMISSIONI, RADIAZIONI, ESPULSIONI

Art. 21

Le dimissioni di membri diretti, collettivi, onorari e passivi devono essere inoltrate per iscritto al segretariato dell'ACL entro il 1° dicembre e hanno effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Le dimissioni verranno accettate solo se il membro è in regola con la sua situazione finanziaria verso l'ACL.

Le dimissioni dall'ACL non comportano automaticamente anche le dimissioni dall'AeCS che, se è il caso, deve essere informato direttamente per iscritto.

Art. 22

Il mancato pagamento della tassa sociale, dopo debito richiamo, comporta la radiazione sia dall'ACL che dall'AeCS.

Il socio oggetto della radiazione deve essere estromesso anche dal Gruppo o Gruppi di appartenenza. La riammissione all'ACL e all'AeCS comporta dapprima il regolamento della posizione finanziaria in sospeso.

Art. 23

Dopo avvertimento, debitamente notificato, il Comitato può decidere l'espulsione di membri, ad eccezione dei membri attivi, per:

- comportamento gravemente in contraddizione con gli scopi dell'ACL,
- contravvenzione alle decisioni dell'Assemblea o del Comitato.

Art. 24

Il membro sarà informato per iscritto della radiazione o espulsione.

Contro la decisione di radiazione o d'espulsione è dato diritto di ricorso entro 30 giorni all'Assemblea. Il ricorso deve essere inoltrato per iscritto al segretariato dell'ACL ed ha effetto sospensivo.

L'Assemblea decide inappellabilmente.

Art. 25

Delle radiazioni ed espulsioni viene data comunicazione al segretariato dell'AeCS ed ai segretariati dei Gruppi affiliati.

VIII. ORGANI

Art. 26

Gli organi dell'ACL sono:

- a) l'Assemblea
- b) il Comitato
- c) l'Ufficio di revisione.

IX. ASSEMBLEA

Art. 27

L'Assemblea è l'organo supremo dell'ACL ed ha le seguenti competenze:

- a) approva il verbale dell'ultima Assemblea;
- b) approva il rapporto dell'attività;
- c) approva i conti annuali, sentito il rapporto di revisione;
- d) da scarico al Comitato;
- e) decide la quota annua delle tasse sociali dovute all'ACL;
- f) elegge il Presidente dell'ACL ed i membri di comitato;
- g) nomina l'Ufficio di revisione;
- h) approva gli obiettivi a corto e lungo termine proposti dal Comitato;
- i) decide sulle ammissioni ed esclusioni di Gruppi quali Gruppi affiliati all'ACL;
- j) nomina i membri onorari;
- k) approva gli statuti dell'ACL e le loro modifiche;
- l) decide su spese superiori a Fr. 5'000.--;
- m) decide su proposte, mozioni e ricorsi inoltrati;
- n) decide lo scioglimento dell'ACL.

Art. 28

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno entro il 30 giugno.

La convocazione, con l'elenco delle trattande, deve essere diramata per iscritto a ogni membro dell'ACL almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.

Le Assemblee straordinarie possono essere convocate, osservando le stesse formalità, qualora il Comitato lo ritenesse opportuno o se 50 membri attivi lo richiedono.

Art. 29

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti decide il Presidente. Per la modifica degli statuti dell'ACL sono necessari almeno i 2/3 dei voti presenti.

Art. 30

Ogni membro ha diritto a un solo voto e non può rappresentarne altri.

Art. 31

Le nomine statutarie e le altre votazioni avvengono per alzata di mano, a meno che 1/3 dei membri richieda lo scrutinio segreto.

Art. 32

Proposte e mozioni all'Assemblea ordinaria possono essere fatte da ogni membro dell'ACL, se inoltrate per iscritto entro il 28 febbraio dello stesso anno al segretariato dell'ACL.

Art. 33

L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero di membri presenti, eccezione fatta per lo scioglimento dell'associazione che soggiace alle disposizioni di cui all'art. 50.

X. IL COMITATO

Art. 34

Il Comitato è composto da un presidente e da 4 a 7 membri più un rappresentante per ogni disciplina.

Art. 35

I rappresentanti delle discipline vengono eletti dall'Assemblea su proposta dei Gruppi affiliati per un periodo di due anni e sono rieleggibili. Essi devono essere preferibilmente membri di Comitato di Gruppi facenti parte della stessa disciplina.

Art. 36

I membri non rappresentanti di disciplina vengono eletti dall'Assemblea per un periodo di due anni e sono rieleggibili. Sono eleggibili membri attivi e membri diretti dell'ACL.

Art. 37

Il Presidente è designato dall'Assemblea per un periodo di due anni ed è rieleggibile.

Art. 38

Il Comitato sceglie fra i suoi membri un vicepresidente, un cassiere e un segretario.

Art. 39

Se un membro di Comitato non rappresentante di disciplina dovesse lasciare anticipatamente il suo mandato, sarà il Comitato a nominare il sostituto che dovrà essere confermato alla prossima Assemblea.

Se un rappresentante di disciplina dovesse lasciare anticipatamente il suo mandato, saranno i presidenti dei Gruppi della disciplina a nominare il sostituto che dovrà essere confermato alla prossima Assemblea.

Art. 40

Il Comitato dirige l'ACL ed esercita tutte le funzioni che per legge o per statuto non incombono ad altri organi.

Art. 41

Il Comitato costituisce l'Ufficio presidenziale composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e dal Cassiere. L'Ufficio presidenziale si occupa del disbrigo degli affari correnti. Le decisioni prese dall'Ufficio presidenziale devono essere ratificate dal Comitato.

Il Comitato può delegare delle competenze a Commissioni speciali.

Art. 42

Il Comitato difende gli interessi regionali dell'aviazione sportiva e privata ed in particolare :

- a) rappresenta l'ACL di fronte a terzi con firma del Presidente e del segretario;
- b) approva gli statuti dei Gruppi affiliati e le loro modifiche nonché eventuali richieste d'uscita di Gruppi dall'ACL.
- c) decide le spese fino all'importo di Fr. 5'000.--;
- d) decide sull'ammissione, dimissione, radiazione ed espulsione di membri diretti, collettivi e passivi;
- e) nomina i delegati all'Assemblea dell'AeCS.

Art. 43

La seduta del Comitato è valida solo se è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri.

Le deliberazioni del Comitato sono valide se approvate dalla maggioranza assoluta dei suoi membri presenti. A parità di voti decide il Presidente.

XI. UFFICIO DI REVISIONE

Art. 44

L'ufficio di revisione è composto da 2 revisori rieleggibili ogni 2 anni.

XII. FINANZE

Art. 45

L'ACL risponde dei suoi impegni unicamente con il patrimonio sociale. E' esclusa ogni responsabilità personale dei soci.

Art. 46

La quota annua della tassa sociale viene decisa dall'Assemblea.

Art. 47

I membri onorari sono esonerati dal pagamento della tassa sociale.

Art. 48

L'esercizio contabile corrisponde all'anno civile.

XIII. SCIoglimento DI GRUPPI O DELL'ACL

Art. 49

Per lo scioglimento dell'ACL l'Assemblea è validamente costituita se sono presenti almeno i 3/4 dei membri. Se il numero legale non fosse raggiunto sarà convocata dopo 6 settimane una seconda Assemblea con le stesse trattande che delibererà qualunque sia il numero dei membri presenti.

Per lo scioglimento dell'ACL sono necessari almeno i 2/3 dei voti presenti.

Art. 50

In caso di scioglimento dell'ACL, dopo aver fatto fronte agli eventuali impegni verso terzi, il suo materiale ed il patrimonio sociale rimarrà indiviso e sarà messo a disposizione dei Gruppi affiliati che lo custodiranno, per un periodo di 5 anni, in attesa della costituzione di un'altra associazione ticinese avente i medesimi scopi, dopo di che ne disporranno liberamente.

Art. 51

In caso di scioglimento di un Gruppo affiliato, dopo aver fatto fronte agli eventuali impegni verso terzi il suo materiale ed il patrimonio sociale saranno messi a disposizione dell'ACL che li custodiranno, per un periodo di 5 anni, in attesa della costituzione di un altro Gruppo affiliato avente i medesimi scopi, dopo di che ne disporrà liberamente.

XIV. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 52

I presenti statuti, approvati dall'Assemblea ordinaria del 23 aprile 1993 e modificati dall'Assemblea del 5 maggio 2000 entrano in vigore subito dopo la ratifica da parte dell'Aero Club Svizzero.

Per il Comitato:

Il Presidente
Pietro Marci

Il Vicepresidente
Luciano Gaggetta

Locarno, maggio 2000